

Linee guida dalla Procura generale di Firenze, in sinergia con i Tribunali di distretto

Eco-reati a prescrizione limitata

Applicabile se la pena è l'ammenda, non se c'è l'arresto

La prescrizione si applica alle sole contravvenzioni previste dal Testo Unico ambientale (c.d. Tua, dlgs n. 152/2006), punite con la sola pena dell'ammenda ovvero con la pena dell'ammenda prevista come alternativa all'arresto. Non si applica, invece, alle contravvenzioni previste dal Tua punite con la sola pena dell'arresto o con la pena dell'arresto e dell'ammenda. Questo è quanto si legge nelle linee guida in tema di estinzione dei reati in materia ambientale introdotte con la legge 22 maggio 2015, n. 68 e predisposte dalla Procura generale della Repubblica di Firenze, con il supporto e contributo di tutti i Procuratori della repubblica presso i Tribunali di distretto. Con la legge 22 maggio 2015,

n. 68, sono state introdotte nell'ordinamento fattispecie di aggressione all'ambiente costituite sotto forma di delitto. Il nucleo fondamentale del provvedimento è costituito dall'articolo 1, contenente un complesso di disposizioni che, in particolare, inseriscono nel codice penale un inedito titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 12 articoli (dal 452-bis al 452-terdecies). All'interno di questo nuovo titolo sono previsti cinque nuovi delitti, inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica. L'articolato contempla altresì una forma di ravvedimento operoso per coloro che collaborano con le autori-

tà prima della definizione del giudizio, ai quali è garantita una attenuazione delle sanzioni previste.

Inquinamento ambientale. Ai sensi dell'art. 452-bis c.p., è sanzionato con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10 mila a 100 mila euro, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Condizione di ammissibilità della procedura di prescrizione. Per dare avvio alla procedura di prescrizione, la legge dispone che la condotta non abbia cagionato «danno

o pericolo concreto ed attuale di danno» alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. La polizia giudiziaria è chiamata a valutare la presenza della condizione di ammissibilità, che, certamente, secondo le linee guida della

Procura, si può affermare esistente nei casi di violazioni di tipo formale e nei casi in cui la situazione di illiceità possa essere eliminata ponendo in essere le prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza. Al contrario, qualora non sia applicabile la procedura prescrittiva. La polizia giudiziaria dovrà precisare nella comunicazione di notizia di reato le circostanze di fatto e le ragioni che impediscono di impartire le prescrizioni.

—© Riproduzione riservata—